

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ARCOBALENO DI
FARFALLE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PAESE TV VIA F.LLI BIANCHIN 40

Numero REA: TV - 417303

Codice fiscale: 94146890267

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-09-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" alla Raccolta n. 30340
STATUTO

Art. 1 – Costituzione

E' costituita una società cooperativa denominata "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO DI FARFALLE"

Art. 2 – Norme applicabili

La cooperativa adotta il modello organizzativo di società a responsabilità limitata. Alla cooperativa si applicano le leggi speciali vigenti in materia di cooperazione, e in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3 – Sede

3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Paese (TV).

3.2. La società potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

3.3. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 4 – Durata

4.1 La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 giorni da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.

Art. 5 – Scopo Mutualistico – Oggetto Sociale

5.1 La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria alla risposta dei bisogni di persone, così come indicato alla lettera a) dell'art. 1 della legge n. 381 del 8 novembre 1991 ed eventuali modificazioni e integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità. Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci, alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.

La Cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha per oggetto la prestazione di servizi sociali ed educativi di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge n. 381 del 8 novembre 1991 e in particolare lo svolgimento di attività in materia di:

- a) istituzione e gestione di scuole e istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- b) gestione di Asili nido e infantili e di scuole per l'infanzia, di centri infanzia per bambini da 1 a 10 anni di età; prestazione di servizi di baby-sitting, anche a domicilio, per bambini da 1 a 10 anni di età; gestione di ludoteche per tutte le fasce di età e di centri aggregativi (attività di assistenza scolastica, dopo-scuola, attività ricreative ed aggregative) per bambini e ragazzi in età scolare;

- c) gestione di centri di animazione, sportivi, di turismo scolastico, di centri per conferenze e di centri di studi culturali – legislativi – didattici per la formazione e l'aggiornamento del personale;
- d) prestazione di servizi di animazione varia (feste di compleanno, animazione di gruppi) per bambini da 1 a 12 anni;
- f) organizzazione di gite, viaggi di studio, soggiorni, visite in Italia e all'estero, scambi da e per l'Italia, per tutte le fasce di età;
- g) gestione e organizzazione di atelier (laboratori per l'animazione, la manipolazione, le attività artistiche ed espressive e la socializzazione) per tutte le fasce di età;
- h) organizzazione di attività di educazione ambientale, quali ad esempio: visite guidate, proiezioni multimediali, lezioni naturalistiche, giochi natura, campi estivi, centri natura estivi, rivolte prevalentemente a scuole, associazioni e privati, di tutte le fasce di età;
- i) gestione di centri e organizzazione di attività culturali, anche enogastronomiche;
- l) indagine, studio, tutela, conservazione e conoscenza del patrimonio artistico-culturale, ambientale e naturalistico;
- m) organizzazione di mostre, manifestazioni, eventi ed attività di valorizzazione culturale e turistica del territorio;
- n) gestione di parchi gioco, interni ed esterni, per bambini da 1 a 12 anni di età;
- o) prestazione di servizi di counseling e di orientamento per tutte le fasce di età;
- p) organizzazione di corsi informativi e formativi relativi all'educazione permanente, per tutte le fasce di età, in particolare rivolte ai genitori;
- q) l'organizzazione di incontri e seminari in materia di educazione familiare.

La Cooperativa si propone inoltre di svolgere iniziative e servizi a sostegno delle scuole pubbliche e private. Essa, pertanto, promuove esperienze educative e scolastiche (ad esempio, fattorie didattiche), iniziative di ricerca, sperimentazione, approfondimento nel campo pedagogico e didattico, servizi specialistici per l'età evolutiva e per la famiglia.

La società si propone di promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscono l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo associativo dei soci e le loro famiglie.

La società potrà acquistare, vendere, permutare immobili e mobili e compiere tutte le operazioni immobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

5.2 La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, mobiliari e immobiliari, ricevere donazioni o liberalità in genere, prestare garanzie reali, fidejussioni ed avalli a favore di terzi, siano essi società o persone fisiche. Può stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati nonché procedere ad acquisti collettivi.

5.3. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare – in modo permanente o secondo le opportunità contingenti – la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo e a gruppi cooperativi paritetici.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per

la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

5.4 Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia vigenti.

5.5 La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.1992 n. 59 ed eventuali modifiche ed integrative.

La cooperativa potrà inoltre istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale; è in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.6. La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

Art. 6 – Numero e categorie di soci

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Ai soci spetta, a parità di apporto qualitativo e quantitativo, lo stesso trattamento.

6.2 I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

soci lavoratori;

soci fruitori;

soci volontari;

soci sovventori;

soci speciali.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

6.3 Possono altresì essere soci le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private, nei limiti consentiti dalla legge.

6.4 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 7 – Soci lavoratori o cooperatori

7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

7.2. Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 8 – Soci fruitori

8.1 I soci fruitori sono coloro che ottengono il soddisfacimento di un loro bisogno grazie allo svolgimento dell'attività da parte della cooperativa.

Art. 9 – Soci volontari

9.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

9.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

9.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

9.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Art. 10 – Soci sovventori e titolari di strumenti finanziari

10.1 Possono altresì aderire alla cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, titolari di strumenti finanziari e disciplinati secondo le leggi vigenti in materia.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero) ciascuna.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che deve stabilire:

l'importo complessivo dell'emissione;

l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

il termine minimo di durata del conferimento;

i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

A ciascun socio sovventore è attribuito un voto nelle assemblee della cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati,

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

10.2 La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società a responsabilità limitata.

10.3 La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

Art. 11 - (Categoria speciale di soci)

11.1 La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci caratterizzata dall'interesse alla formazione degli stessi ovvero al loro inserimento nell'impresa i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

(Nel caso d'interesse alla formazione),

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

(Nel caso d'interesse all'inserimento nell'impresa).

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione, nel rispetto dei limiti di legge.

11.2 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa, partecipano senza diritto di voto alle assemblee e non sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti amministrativi riconosciuti ai soci cooperatori, restando comunque soggetti ai medesimi obblighi.

11.3 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 16 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere previo preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 17 del presente statuto:

(Nel caso di interesse alla formazione),

l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

(Nel caso di Interesse all'inserimento nell'impresa),

l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

il mancato adeguamento agli standards produttivi;

interruzione del rapporto di lavoro con la cooperativa;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 12 – Procedura di ammissione

12.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;

i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e il regolamento interno e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

12.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

12.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Art. 13 – Quote

13.1 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.

13.2 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.

Art. 14 – Cessione delle quote dei soci cooperatori

14.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere trasferite per atto tra vivi.

Art. 15 – Vincoli sulle quote

15.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Art. 16 – Recesso

16.1 Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- ai soci che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- ai soci che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

Il recesso non può essere parziale.

16.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 17 – Esclusione del socio

17.1 L'esclusione del socio può aver luogo quando:

non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione o sopraggiunga l'interruzione del rapporto di lavoro;

risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

si renda moroso, previa intimazione da parte degli Amministratori, al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro;

per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in cooperativa, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta n. 2 Assemblee consecutive; svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione.

E in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

17.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

17.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

17.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, e quindi anche dell'eventuale rapporto di lavoro in essere.

Art. 18 – Morte del socio

18.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 19 seguente.

Art. 19 – Liquidazione della quota

19.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

19.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). Il diritto ad ottenere il rimborso della quota si prescrive ove questo non sia esercitato entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

19.3 Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

19.4 Alla cessazione del rapporto sociale il socio non avrà diritto alla restituzione della somma pagata a titolo di sovrapprezzo.

Art. 20 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

20.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 21 – Patrimonio sociale

21.1 Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzata allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
- d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
- e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Le riserve di cui ai punti sub b), c) d) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 22 – Capitale sociale

22.1 Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è rappresentato da quote, del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 25,00.

22.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

22.3 Nel rispetto delle vigenti norme di legge sono consentiti conferimenti diversi dal danaro.

Art. 23 – Riserva legale, statutarie e volontarie

23.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, una quota degli utili netti annuali.

23.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 24 – Divieti

24.1 È fatto divieto alla cooperativa di:

di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e comunque in misura superiore a quella massima prevista dalle leggi speciali per il conseguimento delle agevolazioni fiscali;

di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati dovrà essere devoluto, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 25 – Esercizio sociale e bilancio

25.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

25.3 La convocazione dei soci per l'approvazione del bilancio dovrà essere effettuata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

25.4 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina la destinazione degli utili assegnati ai sensi dei precedenti punti 23.1 e 23.2.; inoltre determina gli eventuali dividendi in misura mai superiore al limite stabilito dalla normativa per le cooperative a mutualità prevalente, l'eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge n. 59/1992 e destina la parte rimanente degli utili a riserva indivisibile.

25.5 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore a quanto stabilito dalla legge.

La ripartizione dei ristorni dovrà essere effettuata considerando i compensi erogati a ciascun socio e in proporzione alla qualità e quantità dei singoli scambi mutualistici

avvenuti nell'esercizio tra soci e cooperativa secondo quanto previsto in apposito regolamento, da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri:

le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;

la qualifica/professionalità;

i compensi erogati;

la tipologia del rapporto di lavoro;

la produttività;

la quantità di servizi usufruiti e pagati;

il tempo di permanenza nella cooperativa.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

– integrazioni dei compensi;

– aumento gratuito del capitale sociale.

Art. 26 – Decisioni dei soci

26.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori;

c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 del sindaco o del revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) tutti i casi previsti dallo statuto;

26.2. Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del punto 26.1 possono essere adottate, con autorizzazione del Consiglio d'amministrazione, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo art. 28. Per l'assunzione di una valida decisione è necessario che il procedimento decisionale si concluda entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio.

26.3. Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto 26.1 nonché tutte le altre quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 29.

26.4. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. All'Assemblea potranno intervenire, senza diritto di voto, quelle persone che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno invitare.

Art. 27 – Diritto di voto

27.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.

27.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

Art. 28 – Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

28.1. Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel precedente punto 26.3, possono essere adottate, con autorizzazione del consiglio di amministrazione, mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

28.2. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

28.3. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto favorevole.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

28.4. Perché le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti.

28.5 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 29 – Decisioni dei soci mediante delibera assembleare

29.1. Con riferimento alle materie indicate nel precedente punto 26.1 alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei soci totali, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

29.2. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova

dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nella lettera dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e il sindaco, ove nominato.

A tal fine, il presidente del consiglio d'amministrazione, uno degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri amministratori e al sindaco, l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria.

29.3. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano in caso di assenza o impedimento del primo. In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

29.4. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure dovrà trovarsi il segretario.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio ovvero da un membro del consiglio d'amministrazione. La delega dovrà essere conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita ai sindaci (o al revisore), né alle società controllate, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

29.5 L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza dei presenti, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 26.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con qualsiasi numero dei soci presenti e delibera a maggioranza dei presenti, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 26.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno 1/3 dei voti spettanti alla totalità dei soci.

L'assemblea approva, a maggioranza dei soci presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente.

29.6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale deve indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e inoltre deve altresì consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 30 – Amministrazione

30.1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione.

30.2 Il consiglio d'amministrazione può essere costituito da un numero minimo di tre sino a un massimo di nove membri. Nel rispetto dei limiti di legge l'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci.

30.3 Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 c.c.

30.4. Gli amministratori durano in carica al massimo tre esercizi e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori il Consiglio di Amministrazione può provvedere a sostituirli con apposita deliberazione, assunta nel rispetto dell'art. 2542 C.C. I membri così nominati durano in carica fino alla prossima assemblea.

30.5. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio d'amministrazione.

L'organo di controllo, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo. Nel caso in cui non sia nominato, il Consiglio è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

30.6. Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 31 – Decisioni del consiglio di amministrazione

31.1. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo punto 31.2, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Per l'assunzione di una valida decisione è necessario che il procedimento decisionale si concluda entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

31.2. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, c.1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed il sindaco, ove nominato.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

31.3. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 32 – Competenze degli amministratori

32.1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente statuto costitutivo riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori «ad negotia» e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

32.2. Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art. 33 – Rappresentanza

33.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione nonché agli amministratori delegati nei limiti della delega loro conferita.

Art. 34 – Compensi degli amministratori

34.1. Il compenso annuale all'organo amministrativo sarà determinato con decisione dei soci.

Art. 35 – Controllo dei soci ed azione di responsabilità

35.1. Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

Art. 36 – Organo di controllo

36.1 - I soci possono nominare:

- I) un Sindaco, cui compete il controllo di legalità;
- II) un Revisore, cui compete il controllo contabile.

Si applica la disciplina in materia prevista dall'art. 2477 del Codice Civile; in caso di nomina del solo Sindaco, ove ciò non sia escluso dalla legge, questi esercita anche la revisione legale dei conti.

Il Sindaco e/o il Revisore durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina il Sindaco e/o il Revisore determina il compenso a loro spettante.

Al Sindaco, ove facoltativamente nominato, competono tutti i doveri e poteri previsti dalla legge in materia di Collegio Sindacale delle società per azioni, nonché la revisione legale dei conti.

Al Revisore facoltativamente nominato, competono tutte le funzioni di controllo previste dalla legge in materia di revisione legale dei conti per le società per azioni.

Art. 37 - Scioglimento Società

37.1 La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

37.2 In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà destinato nel seguente ordine:

a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;

al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui legge n.59/1992.

Art. 38 - Clausola Compromissoria

Tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, che siano per legge compromettibili, saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di mediazione/arbitrato di Curia Mercatorum di Treviso. Il Tribunale arbitrale sarà integralmente nominato dalla Corte per la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum.

ART. 39 - Rimando legislazione

Per quanto qui eventualmente non contemplato valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Firmato: Morao Eleonora, Morao Margherita, Basso Rita, Graziano Morao, Andrea Marchio.

Certificazione di conformità di copia informatica di originale analogico

(art. 22 comma 1 D.Lgs. n. 82/2005 * art. 68-ter L. n. 89/1913)

Io sottoscritto dottor Andrea Marchio, notaio in Montebelluna, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Treviso, certifico mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 31 luglio 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge.

Imposta di bollo assolta per via telematica mediante M.U.I.

Montebelluna, 3 (tre) settembre 2021 (duemilaventuno).

File firmato digitalmente dal notaio Andrea Marchio